

CONSORZIO DI BONIFICA ALTO IONIO REGGINO

S T A T U T O

▼▼▼▼

**Adottato dal Commissario Straordinario con
Delibera n. 24 del 14 Febbraio 2018.**

CAPO I**Natura Giuridica - Sede Perimetri - Funzioni****Art. 1****NATURA GIURIDICA — SEDE**

Il Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino, istituito con D.G.R. della Calabria n. 526 del 28 luglio 2008, è retto dal presente Statuto adottato ai sensi della Legge Regionale 23 Luglio 2003, n. 11 e dall'intesa Stato – Regioni del 18 Settembre 2008 ed ha sede legale in Roccella Ionica e sede amministrativa in via Marsala n. 5 – 89127 Reggio Calabria.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del codice civile, ha personalità giuridica pubblica e rientra, ai sensi della legge regionale 23 Luglio 2003 n. 11, tra gli enti pubblici economici a struttura associativa, che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 2**COMPRENSORIO**

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha 87.905, che ricadono nei seguenti Comuni della Provincia di Reggio Calabria:

Comune di:

1.	AGNANA CALABRA	854,63 ha
2.	ANTONIMINA	2.246,02 ha
3.	ARDORE	3.261,53 ha
4.	BENESTARE	1.036,84 ha
5.	BIVONGI	1.734,47 ha
6.	BOVALINO	887,25 ha
7.	CAMINI	1.715,07 ha
8.	CANOLO	2.822,05 ha
9.	CARERI	3.484,40 ha
10.	CAULONIA	10.043,51 ha

11.	CIMINA'	4.876,51 ha
12.	GERACE	2.857,48 ha
13.	GIOIOSA IONICA	3.599,34 ha
14.	GROTTERIA	3.777,74 ha
15.	LOCRI	2.535,58 ha
16.	MAMMOLA	8.083,54 ha
17.	MARINA DI GIOIOSA IONICA	1.657,09 ha
18.	MARTONE	825,98 ha
19.	MONASTERACE	1.523,63 ha
20.	PAZZANO	816,65 ha
21.	PLACANICA	2.925,92 ha
22.	PLATI'	4.999,01 ha
23.	PORTIGLIOLA	599,75 ha
24.	RIACE	1.611,16 ha
25.	ROCCELLA IONICA	3.754,22 ha
26.	SAN GIOVANNI DI GERACE	1.330,98 ha
27.	SANT'ILARIO DELLO IONIO	1.357,77 ha
28.	SIDERNO	3.123,96 ha
29.	STIGNANO	1.730,28 ha
30.	STILO	7.832,47 ha
	TOTALE	87.905 ha

ART. 3

PERIMETRO DEL COMPENSORIO

1. Il perimetro consortile del comprensorio ha i seguenti confini:

A Est: con il Mar Ionio.

A Nord: con i comuni di Fabrizia, Nardo di Pace, Guardavalle e parte dei comuni di Pazzano e Bivongi.

A Ovest: con i comuni di S. Cristina d'Aspromonte, Molochio, Cittanova, S. Giorgio Morgeto, Cinquefrondi, Giffone e Galatro.

A Sud: con parte dei comuni di Bovalino, Benestare, Careri e S. Luca.

2. I confini sono riportati nella allegata carta topografica, che forma parte integrante ed essenziale del presente statuto.

3. Il logo del Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino è il seguente:

LOGO



Art. 4

FUNZIONI ISTITUZIONALI E COMPITI

1. Il Consorzio esplica le funzioni e svolge i compiti che ad esso sono attribuiti dalle leggi statali e regionali.
2. In particolare la L.R. 23 luglio 2003 n° 11, in attuazione del principio di sussidiarietà, attribuisce al Consorzio, oltre alle funzioni assegnate ai Consorzi dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le funzioni necessarie al conseguimento delle finalità di assetto idraulico del comprensorio, di tutela, sviluppo e valorizzazione economica del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi, con particolare riguardo alla qualità, di approvvigionamento, tutela, regolazione ed utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e di salvaguardia dell'ambiente.
3. Per l'assolvimento di tali funzioni il Consorzio svolge i seguenti compiti:
 - a) Programmazione comprensoriale, da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura ai fini della redazione del programma pluriennale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11/2003;
 - b) Progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/2003.

- c) Progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento da parte dei proprietari interessati, ovvero, in caso di inerzia di questi ultimi, ai sensi e in conformità alla disciplina di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11/2003, in sostituzione dei medesimi.
- d) Realizzazioni di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 1999 e s.m.i., con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee, che gli vengono affidate dallo Stato o dalla Regione.
- e) Proposizione e realizzazione di azioni di coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione, con specifico riferimento ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali.
- f) Proposizione di azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui provvede su specifico affidamento della Regione o di altro Ente delegato o competente.
- g) Avvia iniziative, e studi, di concerto con altri soggetti pubblici e/o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti dalla L.R. 11/2003, nell'ambito del proprio comprensorio, nonché iniziative di formazione e informazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti nel comprensorio, anche attraverso l'uso di strumenti telematici.
- h) Promozione ed istituzione di attività di formazione professionale rivolta a tutti i soggetti operanti nel settore, anche con specifico riferimento alla tutela e salvaguardia dell'ambiente.
- i) Manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui alla precedente lett. b), nonché delle altre opere consortili.
- j) Manutenzione delle opere di cui alla precedente lettera c), sempre che presentino interesse per la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica o consortili.
- l) Assistenza alla proprietà consorziata, nella trasformazione degli ordinamenti produttivi e nella loro gestione; nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze statali, regionali e comunitarie, anche mediante specifici accordi con le Associazioni Professionali di Categoria.
- m) Assunzione, dietro specifica autorizzazione da parte dei competenti organi, delle funzioni di consorzio idraulico, nonché di quelle di utilizzazione delle risorse idriche ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione.

- n) Collaborazione con le Autorità preposte agli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.
- o) Partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse specifico per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente e l'utilizzo dei boschi, anche per la produzione di energie rinnovabili.
- p) Stipula di apposite convenzioni e disciplinari tecnici con gli enti competenti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo ai sensi e per i fini dell'art. 28, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
- q) Realizzazione di ogni altra azione ad esso affidata dalle competenti Autorità per la protezione del Suolo, per la salvaguardia dell'Ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque.
- r) Realizzazione degli interventi urgenti e di quelli di pubblica utilità previsti agli artt. 10 e 11 della L.R. 11/2003.
- s) Utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive ai sensi del Decreto Legislativo 152/06, artt. 166 e seguenti.
- t) Progettazione, realizzazione e manutenzione, su affidamento della Regione delle opere individuate dal comma 2 dell'art. 16 della L.R.11/2003 e rientranti tra le opere pubbliche di cui all'art. 3 della L.R. 11/2003 da eseguirsi nel comprensorio del Consorzio e previste nei programmi triennali attuativi dei piani di bacino.

Art. 5

COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Consorzio, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 12 della L.R. 11/2003, collabora con le Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici per la realizzazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.
2. Il Consorzio stipula intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

Art. 6

POTERE IMPOSITIVO — CONTRIBUTI

1. Ai sensi e per gli effetti del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, e secondo la disciplina di cui all'art. 23 della L.R. 23 luglio 2003, n.11, per come modificato dalla L.R. n°13 del 4 maggio 2017, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'intesa Stato-Regioni del 18 Settembre 2008 il Consorzio ha il potere di imporre contributi ai carico dei proprietari dei beni immobili agricoli, ed extragricoli, ricadenti nell'ambito del comprensorio consortile che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal consorzio di bonifica secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/2003 e per come individuati al successivo comma 5.
2. I contributi di cui al precedente comma costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi così come previsto dall'art. 23 comma 6 della L.R. 11/2003.
3. Possono essere adottate, in via convenzionale con i soggetti abilitati procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
4. E' in facoltà del Consiglio dei Delegati, dandone comunicazione alle ditte interessate, disporre la riscossione pluriennale dei contributi di bonifica specie allorquando l'importo del contributo annuale sia pari od inferiore ad euro 10,33 fermo rimanendo, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, la considerazione dell'ammontare del contributo annuale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi, di cui all'art.23 comma.1 della L.R. 11/03, il Consorzio provvede, con la predisposizione del piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, ad individuare i benefici che essi traggono dalle attività svolte dal Consorzio ai sensi della L.R.11/2003 e secondo quanto previsto dal Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, statuisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce ,con cartografia allegata ,il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività del Consorzio. Il beneficio consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, secondo quanto previsto dal Protocollo Stato- Regioni 18 settembre 2008. Alla elaborazione ed alla approvazione del piano di classifica si provvede secondo le modalità ed i criteri dettati dall'art. 24 della L.R. 11/2003.
6. Agli effetti della determinazione dell'ammontare dei contributi, così come individuati dal richiamato art. 23 della L.R. 11/03, vanno considerate le spese generali di funzionamento per il conseguimento dei fini istituzionali e quelle di esercizio, manutenzione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, al netto dei contributi regionali, statali o di altri enti.

7. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapiti di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
8. Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone con riferimento alle tabelle approvate con apposito regolamento. Le somme relative ai canoni sopraindicati sono utilizzate esclusivamente per il contenimento dei contributi consortili, addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.
9. L'ammontare del contributo, dovuto annualmente da ciascun consorziato, è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, che viene allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

Art.7

CATASTO

1. Il Consorzio istituisce il catasto, cui vanno iscritti tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.
2. Nel catasto è individuato per ciascun immobile il titolare del diritto di proprietà nonché l'affittuario, il conduttore o altro titolare del diritto reale di godimento qualora quest'ultimi siano tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili, sempre che il proprietario abbia comunicato al Consorzio, tempestivamente rispetto all'elaborazione dei ruoli di contribuenza i nominativi e gli estremi del titolo che dà luogo all'obbligo del pagamento del contributo.
3. L'aggiornamento del catasto avverrà annualmente.
4. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale, sia attraverso la consultazione dei dati emergenti dagli atti di compravendita o di altro titolo valido a trasferire l'obbligo contributivo presentati dai consorziati interessati, sia attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999 n.133.

CAPO II

SEZIONE PRIMA

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 11/2003:

- a) Il Consiglio dei Delegati.
- b) La Deputazione Amministrativa.
- c) Il Presidente.
- d) Il Revisore unico dei conti.

Art. 9

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i proprietari o titolari di immobili siti nel comprensorio consortile e iscritti nel catasto consortile secondo il precedente art. 7.
2. L'Assemblea ha funzioni elettive; i componenti di cui al precedente comma hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati se godono dei diritti civili e sono in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui all'art. 23 della L.R. 11/2003.
3. In sostituzione del proprietario, il diritto all'elettorato attivo e passivo può essere esercitato dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento che, in virtù degli obblighi nascenti da contratto o da legge, sia tenuto a pagare il contributo consortile, sia in regola con il pagamento e goda dei diritti civili.
4. Nel caso che il proprietario sia una persona giuridica, società o ditta anche individuale, l'elettorato attivo e passivo può essere esercitato da persona delegata a rappresentare con apposita delibera o procura notarile. La rappresentanza può essere conferita anche a persone non proprietarie di immobili ricadenti nel comprensorio consortile.

Art. 10

ELENCHI AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. Ai fini dell'elezione del Consiglio dei Delegati, il Presidente sei mesi prima della scadenza degli Organi, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della L.R. n. 11/2003 indice le elezioni. Quattro mesi prima della scadenza degli organi in carica (da non confondersi con la data fissata per le elezioni), la Deputazione Amministrativa dispone, con atto formale (deliberazione immediatamente

- esecutiva), la formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di contribuenza di cui al successivo articolo 11.
2. In ciascun elenco vanno iscritti i componenti l'Assemblea, di cui al precedente art. 9, commi 1-2 e 3 presenti nell'ultimo ruolo emesso precedentemente all'anno in cui vengono indette le elezioni indipendentemente dall'anno cui si riferisce e che siano in regola con il pagamento dei contributi emessi negli anni precedenti e non prescritti.
 3. Quanto stabilito al precedente comma vale anche nell'ipotesi di riscossione pluriennale di cui al precedente art. 6 comma 4.
 4. Ciascun elenco dovrà indicare per ciascun avente diritto al voto:
 - Le generalità, che nel caso di rappresentanza designata, di cui al comma 9 dell'art. 12 del presente statuto, quelle relative al rappresentante della comunione, nel caso invece di rappresentanza necessaria, di cui al comma 10 dell'art. 12 del presente statuto, quelle relative al rappresentante che esercita la tutela o la curatela o l'amministrazione; nel caso di persone giuridiche pubbliche o private la ragione sociale.
 - L'ammontare complessivo dei contributi iscritti nell'ultimo ruolo emesso precedentemente all'anno in cui vengono indette le elezioni indipendentemente dall'anno cui si riferisce.
 - La sezione elettorale di appartenenza.
 - L'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.
 5. La Deputazione amministrativa approva gli elenchi degli aventi diritto al voto nei quindici giorni successivi alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.
 6. La deliberazione della Deputazione Amministrativa con la quale sono approvati gli elenchi unitamente agli elenchi stessi deve essere pubblicata nell'albo consortile per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data della stessa deliberazione e sul sito informatico del Consorzio.
 7. Il Consorzio, oltre alla pubblicazione nell'albo del Consorzio, provvederà a dare adeguata pubblicità degli elenchi mediante affissione di pubblici manifesti, per 15 giorni consecutivi, nei Comuni del comprensorio interessati dalla consultazione elettorale.
 8. Entro i successivi 15 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, possono essere presentati al Consorzio eventuali ricorsi sia riguardo alla iscrizione che riguardo alla esattezza nell'assegnazione della sezione contributiva. I ricorsi non possono riguardare la sanatoria delle posizioni contributive essendo la regolarità contributiva requisito essenziale per la qualifica di consorziato.
 9. Nei successivi 15 giorni decorrenti dall'ultimo giorno previsto per la presentazione dei ricorsi, la Deputazione amministrativa decide su questi ultimi e provvede all'approvazione definitiva degli elenchi, per lo svolgimento delle elezioni.

10. La Deputazione Amministrativa, contestualmente all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, convoca il Consiglio dei Delegati, da tenersi nei successivi 30 giorni, al fine di stabilire la data dell'Assemblea per il rinnovo degli Organi di Amministrazione elettivi.
11. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso. La perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco definitivo, sopravvenuta dopo la sua approvazione, fa perdere conseguentemente il diritto all'elettorato attivo e passivo con responsabilità imputabile al consorziato che non ne abbia data formale conoscenza al consorzio.

Art. 11

ELEZIONI

1. Ai fini dell'elezione dei Delegati, i consorziati sono raggruppati, ai sensi dei comma 5, 6 e 7 dell'art. 33 della L.R. 11/2003, in tre sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, ad un terzo dei delegati da eleggere in percentuale al rapporto fra il carico contributivo complessivo gravante sulla stessa sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei Delegati da eleggere. I Delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei Delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuno.
2. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima sezione.
4. Alla terza sezione appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due sezioni.
5. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili di cui al secondo comma del precedente art. 10.
6. Agli effetti delle precedenti disposizioni, per la individuazione del contributo, gravante sui singoli consorziati, si tiene conto del contributo complessivo al cui pagamento è tenuto il consorziato.
7. L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, sezione per sezione, su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

8. Le liste dei candidati sono presentate e sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione, esclusi i candidati, e, comunque da non meno di 100 sottoscrittori per sezione.
9. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.
10. Qualora scaduto il termine di presentazione risultino consegnate una o più liste contenenti un numero di candidati aventi diritto al voto inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tali liste potranno essere integrate dagli stessi proponenti entro le ore 12 del quinto giorno anteriore alla data di convocazione dell'assemblea.
11. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengono uguali firme di candidati e/o presentatori, ha efficacia la firma posta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma sulla lista successivamente presentata.
12. Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 12 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'assemblea ad un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione, successivamente l'ufficio provvederà alla verifica dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo dei candidati.
13. La verifica dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del presente statuto è svolta dal competente ufficio nelle successive 48 ore dalla presentazione.
14. Le determinazioni assunte con provvedimento formale a firma del Presidente debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate anteriormente alla data di svolgimento dell'elezioni, al primo dei firmatari presentatori della lista.
15. Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati risultano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e, a fianco ciascuno dei nomi dei candidati indicati nella lista, sarà stampata una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza da esprimersi sino al numero del massimo dei seggi.
16. Ogni sezione elegge un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza della singola sezione e la contribuenza consortile totale, così come previsto dal precedente comma 1.
17. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o una sola lista, gli elettori di tali sezioni potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa sezione.

18. A tal fine sulle schede verranno tracciate in ogni caso tante righe quanti sono i consiglieri, da eleggere nella sezione, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.
19. Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di esprimere preferenza per uno o più candidati della lista.
20. L'elettore può altresì votare solo singoli candidati della stessa lista senza votare la lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi, in tal caso il voto si attribuisce anche alla lista.
21. Nel caso in cui non siano presentate liste in una o più sezioni per come previsto al comma 17, risultano eletti per ogni sezione coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
22. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non possono votarsi più liste o candidati di liste diverse.
23. Le norme contenute nei commi 17,18 e 19 del presente articolo dovranno essere riportate in calce alle schede.
24. Per ciascuna sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionata del quoziente.
25. Gli ulteriori seggi risultanti da resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
26. Saranno eletti all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
27. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione.

Art. 12

DIRITTO AL VOTO

1. Hanno diritto al voto i componenti dell'Assemblea generale di cui al precedente art. 9 iscritti nei ruoli di contribuzione per come al comma 2 dell'art. 10.
2. I consorziati di cui al precedente comma hanno diritto ad un solo voto, tranne in caso in cui il consorziato, oltre a rivestire la qualità di proprietario individuale, sia il rappresentante legale contemplato ai successivi commi 6- 8 e 10.
3. Qualora nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni si siano verificate emergenze determinanti la dichiarazione di calamità naturali per le quali siano intervenute disposizioni di leggi nazionali o regionali di esonero totale o parziale del pagamento dei contributi andrà assunto

quale ruolo di riferimento, a fini elettorali, quello relativo all'anno precedente a quello per il quale è stato disposto l'esonero del pagamento dei contributi.

4. Il voto è segreto e personale ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.
5. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto nella sezione in cui risulta maggior contribuente. E' ammessa una sola delega da un consorziato ad altro appartenente alla stessa sezione.
6. In caso di comunione il diritto al voto è esercitato dal primo intestatario catastalmente indicato, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.
7. La delega di cui ai commi 5 e 6 per l'elettorato attivo deve essere conferita con atto scritto autenticata da un Notaio, dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Comunale o da un funzionario del Consorzio all'uopo delegato e deve essere depositata presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, 5 giorni prima di quello fissato per la elezione del Consiglio dei Delegati
8. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto attivo e passivo è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o dai rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi nelle forme previste dal comma 4 dell'art. 9.
In tal caso gli atti di rappresentanza dovranno essere comunicati al Consorzio contestualmente alla presentazione della lista.
Non è ammessa la rappresentanza di più società o persone giuridiche in capo alla stessa persona designata.
9. Per la formazione degli elenchi la qualità di primo intestatario della comunione è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
10. Per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto attivo e passivo è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
11. La documentazione attestante la qualità di rappresentante di minori o di curatore o amministratore del fallimento deve essere depositata presso la segreteria del Consorzio prima della approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto da parte della Deputazione Amm.va.
12. Il Consorzio, su modello predisposto dall'U.R.B.I, previa approvazione del Consiglio dei delegati, dispone un regolamento che stabilisca lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento sarà sottoposto a controllo ai sensi dell'art 38 comma 6 – lett. c) della Legge Regionale n 11/2003.

Art. 13

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:
 - a) Coloro i quali sono stati dichiarati interdetti o inabilitati con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
 - b) Coloro i quali sono stati dichiarati falliti con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
 - c) Gli interdetti dai pubblici uffici.
 - d) Coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione.
 - e) Dipendenti e i dirigenti della Regione limitatamente a coloro cui competono funzioni di controllo su atti e interventi pubblici dell'amministrazione del Consorzio.
 - f) I dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio.
 - g) Coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto,
 - h) Coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.
 - i) Coloro che eseguono opere, forniture e servizi per conto del Consorzio.
 - j) Coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause su indicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere Regionale, Presidente e Vicepresidente della Giunta provinciale, Consiglieri provinciali, Sindaco e Consiglieri dei Comuni e delle Città Metropolitane ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.

Art. 14

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Al fine di garantire una diffusa conoscenza dello svolgimento delle elezioni consortili il Consorzio predispone un manifesto da pubblicarsi nell'albo del Consorzio e dei Comuni del comprensorio e divulgato, altresì, mediante affissione murale nelle frazioni rurali e nei centri urbani ricadenti nel comprensorio.
2. Tale manifesto viene ripetuto almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. I seggi elettorali di cui al successivo articolo 16, sono composti da un Presidente, due scrutatori ed un segretario nominati dalla Deputazione amministrativa. Le indennità da corrispondere ai componenti di seggio sono stabilite dalla Deputazione amministrativa.
4. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante, anche non consorziato se appartenente ad una organizzazione agricola proponente la lista, per ogni lista di candidati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'insediamento al Presidente del seggio.
5. Nella sala delle votazioni, oltre ai membri del seggio ed ai rappresentanti di lista, è ammesso l'ingresso soltanto di chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
6. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
7. Il Presidente del seggio consegnerà a ciascun votante la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene.
8. Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
9. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.
10. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco della sezione degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a dar luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, esibita e consegnata all'interessato.
11. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, accerta che il votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull'elenco degli aventi diritto al voto.
12. L'elettore, presentandosi al seggio, deve esibire documento di identità.
13. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito all'operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo articolo 15.

Art. 15

SCRUTINIO E VERBALI ELETTORALI

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno un'ora dopo la chiusura dei Seggi, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
2. Le schede scrutinate saranno riposte in contenitori sigillati e firmati dai componenti del seggio.
3. Allo scrutinio può assistere un rappresentante di ciascuna lista.
4. Il verbale delle operazioni di scrutinio firmato da tutti i componenti del seggio è consegnato, a cura del Presidente del seggio, entro le ore 11 del giorno successivo a quello delle votazioni, al Direttore del Consorzio unitamente ai plichi sigillati contenenti le schede.
5. Il Direttore del Consorzio somma i voti riportati in ciascun verbale di seggio attribuendoli alle rispettive liste e candidati e compila un verbale finale con i voti assegnati a ciascuna lista e a ciascun candidato con l'indicazione anche dei voti bianchi e nulli.
6. Il verbale finale è consegnato, entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, a cura del Direttore del Consorzio, alla Deputazione amministrativa uscente per l'approvazione. La delibera della Deputazione amministrativa di approvazione dei risultati elettorali è trasmessa per la pubblicazione al B.U.R.C. entro 5 giorni dalla adozione.
7. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso da inoltrare alla Deputazione amministrativa del Consorzio entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dei risultati elettorali.
8. Gli eventuali ricorsi sono sottoposti all'esame della Deputazione Amministrativa uscente entro 10 giorni dall'ultimo utile per la presentazione degli stessi.
9. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali ricorsi sono comunicati alla Giunta Regionale.
10. Avverso tali risoluzioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell'albo consortile.

Art. 16

VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. Per l'esercizio del diritto al voto sono costituiti, nei Comuni del comprensorio, un numero di seggi elettorali tali da permettere la maggiore partecipazione al voto, individuati con Delibera del Consiglio dei Delegati.
2. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.
3. L'elezione dei componenti il Consiglio dei Delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni di cui al precedente art. 11, non meno del

30% degli iscritti della sezione o del 30% dell'ammontare della contribuzione della stessa sezione.

4. Nei Consorzi di Bonifica già a gestione commissariale la prima elezione dopo il commissariamento dei Componenti del Consiglio dei Delegati è valida anche qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni di cui al precedente art. 11, non meno del 15% degli iscritti della sezione o del 15% dell'ammontare della contribuzione della stessa sezione.
5. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene nuovamente convocata entro 30 giorni successivi l'Assemblea generale per ripetere la votazione.
6. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e portata a conoscenza dell'Assemblea con le modalità di cui al 1° comma dell'art. 14.

SEZIONE SECONDA

CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 17

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da 16 consiglieri di cui 15 eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e 1 membro di diritto in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio, designato dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade per almeno un decimo nel perimetro consortile, in apposita riunione da convocarsi, a cura del Presidente uscente, non oltre 20 giorni dalla data delle elezioni.
2. Trascorso il termine di cui al precedente comma ove la designazione non sia intervenuta, il Consiglio potrà utilmente funzionare e deliberare. E' valida, comunque, la designazione che perverrà oltre il termine di cui sopra.
3. Nel caso in cui nelle prime due convocazioni consecutive non siano presenti la maggioranza (la metà più uno) dei rappresentanti dei comuni aventi diritto alla designazione, il Consigliere anziano ovvero il Presidente eletto procederà, nei dieci giorni successivi all'ultima convocazione effettuata, ad una terza convocazione che designerà il membro di diritto del Consiglio a maggioranza dei presenti.

Art. 18

COMPETENZE

1. Il Consiglio dei Delegati, così come costituito dall'art. 17, determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
2. Spetta, in particolare, al Consiglio dei Delegati così come costituito dall'art. 17:
 - a) Proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea dei consorziati e gli eletti.
 - b) Eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente.
 - c) Eleggere tra i suoi membri elettivi, con voto segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, un componente della Deputazione amministrativa di cui al successivo art. 20.
 - d) Fissare gli emolumenti spettanti al Presidente del Consorzio nonché al revisore unico dei conti.
 - e) Adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni, sulla base dello schema predisposto dall'URBI e approvato dalla Giunta Regionale.
 - f) Adottare i regolamenti di amministrazione che non siano di competenza dell'Ufficio unico dei Consorzi raggruppati, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche.
 - g) Approvare il programma comprensoriale e i progetti di massima di cui all'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 11/2003.
 - h) Approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo.
 - i) Convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati ed emanare tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali ed altre modalità di voto non disciplinate dal presente Statuto.
 - l) Adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento.
 - m) Deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni.
 - n) Deliberare il conto consuntivo e la relativa relazione.
 - o) Deliberare l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni su contributi consortili salvo quanto disposto all'art. 21 lett. i).
 - p) Deliberare sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari.
 - q) Deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi il compito di istruire e riferire in sede consultiva, su materie di sua competenza.

- r) Deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Assicurazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché la tutela delle acque e dell'ambiente.
- s) Deliberare la decadenza della carica qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 13.
- t) Approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria.
- u) Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.
- v) Formulare proposte per la costituzione di consorzi di secondo grado commi 5 e 6 della L.R.11/2003.
- z) Deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati.
- aa) Redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicare nell'albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea.
- bb) Deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni.
- cc) Assumere, al fine del contenimento dei costi di gestione ed ai sensi dell'art. 62 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, l'iniziativa per la costituzione del Raggruppamento degli Uffici con altri Consorzi.
- dd) Istituire conferenze permanenti con soggetti istituzionali presenti nel comprensorio, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali ecc..
- ee) Adottare il Piano Comprensoriale di Bonifica ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.

Art. 19

CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio dei Delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.
2. Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
3. La convocazione del Consiglio dei Delegati è disposta dal Presidente, con lettera raccomandata o via e-mail o fax sette giorni prima della data della riunione.
4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica o via pec o via fax.

6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.
7. Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata o via pec o via fax e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Revisore dei Conti.
8. Il Consiglio dei Delegati si riunisce in prima seduta entro trenta giorni dall'esito delle elezioni su convocazione del Presidente uscente.
9. Scaduto il termine di cui al precedente comma senza che abbia luogo la convocazione del Consiglio dei Delegati, alla convocazione provvede l'Assessore Regionale all'Agricoltura ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale n. 11/2003.
10. Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il consigliere eletto più anziano di età.

SEZIONE TERZA

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

COMPOSIZIONE

1. La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da un membro, eletti dal Consiglio dei Delegati tra i propri membri elettivi, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante della Provincia o della Città Metropolitana.
2. Il rappresentante della Regione sarà designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 39/1995.
3. Il Rappresentante della Provincia o della Città Metropolitana sarà designato con i criteri di cui alla L.R. n. 39/95, con decreto del Presidente della Provincia e sarà scelto fra persone dotate di specifica competenza della materia.
4. Nel caso in cui più Province o Città Metropolitane interessino il comprensorio consortile, il rappresentante sarà designato di concerto fra le province interessate.
5. Le designazioni anzidette dovranno essere fatte al Consorzio entro 30 giorni dalla data delle elezioni del Consiglio dei Delegati.

6. Trascorso tale termine, ove le designazioni non siano intervenute, la Deputazione amministrativa potrà utilmente funzionare e deliberare. Sono comunque valide le designazioni che perverranno oltre il termine di cui sopra.
7. E' ammessa la revoca e la sostituzione dei componenti di diritto della Deputazione. I membri di diritto decadono al decadere della Deputazione anche se designati o eventualmente sostituiti nel corso del quinquennio di durata in carica della Deputazione.

Art. 21

COMPETENZE

1. Spetta alla Deputazione Amministrativa:
 - a) Approvare l'elenco degli aventi diritto al voto.
 - b) Nominare i componenti dei seggi elettorali.
 - c) Deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrari.
 - d) Predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
 - e) Provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, previa relazione del Direttore.
 - f) Predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
 - g) Deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso.
 - h) Deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 6 e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei Delegati.
 - i) Deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati.
 - l) Deliberare sui progetti di massima, su quelli esecutivi e definitivi, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti diretti e consequenziali

- all'esecuzione e collaudazione dei lavori ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e decreto correttivo n. 57/2017.
- m) Deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici.
 - n) Disporre su informativa del Direttore sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e regolamento.
 - o) Deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 5.
 - p) Disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione di cui al precedente art. 6.
 - q) Predisporre ed aggiornare, sulla base di apposita relazione del Direttore, il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica.
 - r) Predisporre l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione.
 - s) Deliberare sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili.
 - t) Dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati.
 - u) Deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa.
 - v) Deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati.
 - z) Sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali.
 - aa) Decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni.
 - bb) Proporre al Consiglio dei Delegati eventuali modifiche statutarie.
 - cc) Provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 22

PROVVEDIMENTI DI URGENZA

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio.
2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 23

CONVOCAZIONE

1. La Deputazione Amministrativa viene convocata non meno di sei volte all'anno dal Presidente. Deve, altresì, essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo, nella sede consortile o in altra località scelta dal Presidente.
3. La convocazione è disposta dal Presidente con lettera raccomandata o via e-mail o fax almeno quattro giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza, telegraficamente o per e-mail o via PEC o fax con preavviso di due giorni.
4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica a mezzo fax, email o PEC o a mezzo fonogramma ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
7. Le riunioni della Deputazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, oltre il Presidente.

SEZIONE QUARTA

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Art. 24

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
 - a) Sovrintende l'Amministrazione consorziale.
 - b) Convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa.
 - c) Indice le elezioni ai sensi dell'art. 34 comma 1 della legge regionale 11/2003 e successivamente convoca l'assemblea per la data stabilita dal Consiglio.
 - d) Firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili.

- e) Promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa.
- f) Firma gli atti e la corrispondenza con facoltà di delega, per quest'ultima, al Direttore.
- g) Sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili.
- h) Denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- i) Stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, le intese e gli accordi di programma di cui al precedente art. 5.
- l) Delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della stessa Deputazione escluse quelle indicate dall'art. 21 lett. p), s), z). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell'udienza immediatamente successiva.

Art. 25

VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE QUINTA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26

ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, a cura del Consiglio dei Delegati come previsto dal precedente art. 18.comma 2 lett.a).
2. Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri provvede il Consiglio dei Delegati neo-eletto nella prima seduta.
3. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei Delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato della elezione.

4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Art. 27

DURATA CARICHE ELETTIVE

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di effettivo insediamento degli Organi neo eletti.
3. Le elezioni del Consiglio dei Delegati potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 28

SCADENZA CARICHE ELETTIVE

1. I componenti il Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della Proclamazione.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione.
3. Il Presidente e la Deputazione Amministrativa cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi, e comunque per un periodo non superiore ai 45 giorni per come previsto in materia dalla Legge Regionale n. 39/1995 e della Legge n. 444/1994.

Art. 29

CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE

1. La cessazione della carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei Delegati, per le seguenti cause:
 - Dimissioni.
 - Decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei Delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 13.

- Annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali.
 - Per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione.
 - Per mancata partecipazione al Consiglio dei Delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
 - Per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 34.
2. La cessazione dalla carica di Presidente o di membro della Deputazione, oltre che per le cause di cui al precedente punto in quanto Consigliere, interviene anche a seguito di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere firmata almeno dalla maggioranza dei consiglieri eletti e per la discussione deve essere convocata apposita riunione del Consiglio dei Delegati, entro trenta giorni dal deposito della mozione alla segreteria del Consorzio. Il Consiglio provvederà, per i membri eletti, alla sostituzione nella stessa seduta o in seduta successiva.

Art. 30

DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 31

VACANZA CARICHE

1. Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 29 e 30, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei Delegati – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – solo se, nella stessa lista della medesima sezione, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.
2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.
4. Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo i membri di diritto del Consiglio o della Deputazione, il Presidente deve darne comunicazione agli enti competenti per la sostituzione.
5. Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei Delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l'assemblea del Consorzio per il rinnovo del Consiglio stesso secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n.11/2003, nonché nel presente Statuto.

Art. 32

VALIDITA' ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
2. Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 33

SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

1. Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.
2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore o da un funzionario da questi delegato.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presenti alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario - verbalizzante, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 34

ASTENSIONI

1. Il Consigliere o il componente della Deputazione Amministrativa che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
2. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltretutto la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 35

VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi; avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 36

VERBALI ADUNANZE

1. Per ognuna adunanza viene redatto dal Segretario - verbalizzante un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario - verbalizzante.

Art. 37

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni degli organi consorziali devono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, con inizio della pubblicazione non oltre il

quinto giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni si pubblicano sul sito informatico del Consorzio.

2. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate entro il secondo giorno successivo alla loro adozione.
3. Sull'Albo Consortile si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione) non gli allegati.
4. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento Consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
5. Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 11/2003, sono trasmesse alla struttura di controllo presso il Dipartimento dell'Assessorato Regionale competente entro 15 giorni dalla loro adozione; se ne è dichiarata l'urgenza sono trasmesse entro 5 giorni.
6. I provvedimenti non soggetti a controllo diventano esecutivi alla scadenza del periodo di pubblicazione di cui al primo comma salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi di urgenza.

Art. 38

COPIA DELIBERAZIONI

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 39

OPPOSIZIONI E RICORSI

1. Contro tutte le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del DPR 29/11/1971 n.1199 pertanto gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emesse entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo a.r. entro 10 giorni.
3. L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.

4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.

SEZIONE SESTA

REVISORE UNICO DEI CONTI

Art.40

FUNZIONI, DURATA

1. L'organo di controllo del consorzio è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente. Il Revisore Unico dei conti effettivo ed il supplente sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale tra persone non consorziate ed aventi i requisiti previsti dalla L.R. 11/2003 art. 32 per come modificata dall'art. 3 della L.R.14/2017.
2. Qualora il Presidente della Giunta Regionale non provveda alla nomina del Revisore Unico entro 15 giorni dalla data di elezione del consiglio, le funzioni sono svolte dal Revisore Unico in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Revisore.
3. Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e di supplente e se nominati decadono dall'Ufficio oltre ai casi previsti dalla Legge, coloro che:
 - a. Coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.
 - b. Coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.
 - c. Coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Parimenti decade il Revisore dei Conti, e viene sostituito dal supplente, nel caso in cui non adempia oppure non eserciti le funzioni previste dalla Legge e, in particolare, per quanto previsto alle lett a), b) c), d) del successivo Comma.

4. Non possono essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il Revisore Unico dura in carica cinque anni e cessa unitamente alla scadenza della carica degli altri organi, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dal terzo comma dell'art, 28 del presente Statuto.

Il Revisore Unico:

- a) Vigila sulla gestione del consorzio.

- b) Presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sul Bilancio, sul rendiconto e sugli atti di variazione di bilancio.
 - c) Accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
 - d) Esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
 - e) Il Revisore unico assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati.
 - f) Il Revisore Unico assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.
 - g) Il Revisore Unico può in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla sostituzione entro un mese dalla vacanza. Il Revisore così nominato cessa alla scadenza naturale degli altri organi consortili salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo.
7. Il Revisore supplente sostituisce l'effettivo allorché risulti necessario nonché in caso di decadenza e nel caso in cui Il Revisore Unico cessa dalla carica nelle more della emanazione del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.
8. Dell'attività del Revisore Unico viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro e dallo stesso Revisore sottoscritto. Qualora il Revisore accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati, ai sensi del precedente art. 19.

Art. 41

INDENNITA' COMPONENTI ORGANI CONSORZIALI

- 1. Al Presidente spetta una indennità di funzione pari al 55% di quella stabilita dalla legge nazionale quale tetto massimo al Sindaco del Comune capoluogo di Regione.
- 2. Al Vice Presidente spetta una indennità pari al 20% di quella fissata per il Presidente.
- 3. Al Componente eletto dalla Deputazione spetta una indennità pari al 15 % di quella fissata per il Presidente.
- 4. Al Revisore Unico sarà corrisposto un compenso globale stabilito dal Consiglio dei Delegati, in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'art. 10 della L. R. n. 22/2010. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

5. Per l'espletamento del loro Ufficio, al di fuori del comprensorio, ai componenti gli Organi consorziali spetta il rimborso delle spese documentate, con esclusione degli Organi di cui ai precedenti commi 1,2 e 3 in quanto già percepiscono un indennità di funzione.

SEZIONE SETTIMA

AMMINISTRAZIONE

Art. 42

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il conto consuntivo è approvato è trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
5. L'URBI predispone uno schema di Regolamento per la gestione della contabilità finanziaria, ed un bilancio tipo che, dovrà essere adottato dai singoli Consorzi con gli aggiornamenti e le personalizzazioni ritenute opportune, nel rispetto della normativa vigente che regola le attività attribuite agli stessi Enti.

SEZIONE OTTAVA

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

PIANO COMPENSORIALE DI BONIFICA

PIANI DI CLASSIFICA, RUOLI

Art. 43

PIANO COMPENSORIALE DI BONIFICA

1. Ai sensi dell'art. 4 del Regio Decreto n. 215 del 13/02/1933 e dell'art. 858 del c.c. ed anche ai sensi e per le finalità di cui alla Legge Regionale n. 19/2002 art. 50 comma 7, 8 e 9, il Consorzio redige, sentiti gli Enti locali interessati, il Piano Comprensoriale di Bonifica coordinandolo con gli altri Piani e Programmi di assetto e sviluppo del territorio vigenti.
 - a. Il Piano Comprensoriale di Bonifica deve contenere l'indicazione degli interventi, incentivi e vincoli necessari alla tutela, all'assetto ed allo sviluppo del territorio, previsti dalle Leggi statali e regionali.
 - b. I Piani Comprensoriali di Bonifica dovranno, inoltre, individuare le opere direttamente connesse alle finalità delle opere pubbliche di competenza dei privati ed obbligatorie per essi, fruendo del contributo pubblico nella misura prevista dalla Legge.
 - c. Il Piano Comprensoriale di Bonifica è approvato dal Consorzio.

Art. 44

RUOLI

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di Legge, saranno pubblicati previa comunicazione da affiggere nell'Albo pretorio dei Comuni interessati, nell'albo pretorio del Consorzio, e, successivamente, consegnati per la riscossione nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette. Il concessionario per la riscossione farà precedere la riscossione coattiva da un avviso di pagamento i cui termini saranno definiti in sede di contratto fra Consorzio e Concessionario.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
3. Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso bonario di pagamento.
4. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 45

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. L'ordinamento degli Uffici, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti consortili nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione dei servizi del Consorzio, sono disciplinati da appositi regolamenti interni, nel rispetto della legge 241/90 e s.m.i.

2. I regolamenti interni prevederanno la figura del Direttore Unico nonché le funzioni ed i compiti gestionali a questi affidati in coerenza con leggi, statuto e contratti.
3. I Dirigenti, diversi dal Direttore Unico, attualmente in servizio presso i Consorzi mantengono ad personam la qualifica di dirigente ed esercitano le funzioni di coordinatori di area sino al cessare del rapporto di lavoro.

Art. 46

URBI - SOLIDARIETÀ, SUSSIDIARIETÀ ED ECONOMICITÀ

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2003, individua nell'U.R.B.I. l'organismo di coordinamento dei Consorzi. Ciò al fine di rappresentare in maniera coerente e coordinata le esigenze dell'intero territorio regionale attraverso l'attuazione dell'art. 2 dello Statuto dell'U.R.B.I., secondo azioni che si ispirino a principi di solidarietà, sussidiarietà, economicità, quest'ultima (art. 2 punto 13) riferita all'opportunità di una gestione centralizzata di alcuni servizi.